DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 37

Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato

Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7- bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 marzo 1994.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 28 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-542-1993/art-37-esenzioni-fiscali-sull-alcool-etilico-denaturato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it